



Comune di **TORELLA dei LOMBARDI**

Provincia di **AVELLINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

TITOLO I

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **ART. 1**

#### **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 1° gennaio 1994 è istituita la tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 70% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

### **ART. 2**

#### **ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del territorio individuato dal Regolamento per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, assimilabili e pericolosi.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita :

-in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 400 mt.;

-in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 400 a 1.000 mt.;

-in misura pari al 10% della tariffa per distanze oltre 1.000 mt..

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori collocati nei luoghi vicini.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Qualora il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

### **ART. 3**

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONE**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando, nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile per le categorie appresso specificate, produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi, si

applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione :

- officine meccaniche : 40%
- studi dentistici : 20%
- lavanderie : 20%
- tipografie artigiane : 40%
- falegnamerie : 40%

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **ART. 4**

##### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini :

- del 2% per i condomini da 1 a 4 alloggi -
- del 6% per i condomini da 5 a 10 alloggi -
- del 10% per i condomini da 10 alloggi ed oltre.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **ART. 5**

##### **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree

ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero di ufficio.

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

#### ART. 6

##### PARAMETRI

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti secondo la seguente formula :  **$TS = CMG \times IPS \times IQS$**  -

- TS = Tariffa specifica;
- CMG = Costo Medio Generale;
- IPS = Indice Produttività Specifica;
- IQS = Indice Quantità Specifica.

#### ART. 7

##### LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa :

- A) -tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali che accessori, quali : camere da letto, sale, soggiorni, pranzi, cucine, angoli cottura, corridoi, ingressi, bagni, servizi igienici e ripostigli aventi luci od aperture dirette sulla strada o su aree private;
- B) -tutti i vani a servizio delle abitazioni anche se separati od interrati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali : depositi, garagi, cantine, cantinole, ripostigli con caratteristiche diverse da quelli di cui al punto A) precedente e sottotetti aventi altezza media di mt. 2.70 come previsto dal regolamento edilizio. Restano escluse dal tributo le superfici dei locali adibiti a stalle, fienili, porcili, pollai e serre a terra;
- C) -tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti :
  - 1)-a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
  - 2)-a negozi;
  - 3)-a laboratori di artigiani;
  - 4)-a magazzini o depositi e comunque ad attività di lavori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - 5)-a locande, alberghi, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni (anche con solo vitto o alloggio), osterie, bar, caffè e pasticcerie;
  - 6)-a locali e negozi a disposizione di aziende agricole commerciali;
  - 7)-ad edicole, chioschi stabili e cabine telefoniche aperte al pubblico (la superficie è individuabile per il perimetro esterno del manufatto poggiante sul suolo);
  - 8)-a circoli di ritrovo, di ballo o divertimento, alle sale da gioco o da ballo o ad altri simili pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- D) -tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc..) dei collegi, istituti di educazione privati, delle

associazioni tecnico-economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- E) -tutti i vani, servizi e accessori, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, della stazione ferroviaria, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n.2 del 4° comma dell'art.2 D.P.R. n.915/1982), delle caserme e case di pena;
- F) -tutti i vani, servizi e accessori, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, ecc..);
- G) -le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi giochi e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione dei rifiuti solidi urbani interni;
- H) -qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali già assoggettati a tassa, quali : giardini, parcheggi privati, balconi e terrazze.

#### **ART. 8**

##### **LOCALI ED AREE NON TASSABILI**

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree :

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi;
- le superfici e le parti ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **ART. 9**

##### **ESENZIONI**

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti :

- a) -i locali e le aree adibite ad uffici comunali;
- b) -le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da Centri Sociali o da altri Enti ed Associazioni aventi finalità sociali;
- c) -le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- d) -i locali e le aree utilizzate esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- e) -gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso di abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- f) -i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

## ART. 10

### COMPUTO DELLE SUPERFICI

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri; per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte di cui all'art. 7 - lettera h) - sono computate per il 25%.

Le superfici dei locali elencati nell'art. 7 - lettere b) e c), punto 4 - sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

Quando uno stesso locale, costruzione o area è adibito a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi.

Quando, nel caso di più usi, si rende impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

## ART. 11

### AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

La tariffa unitaria è ridotta :

- a) -per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20%;
- b) -per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 20%;
- c) -la tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupate da Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica Pubblica. Inoltre per detti locali ed aree la tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico;
- d) -la tassa è ridotta al 50% per i locali ed aree adibite a Caserme delle Forze dell'Ordine.

Esclusivamente per gli immobili ricadenti nell'area perimetrata e di fatto servita ove il pagamento della tariffa è applicata al 100% del costo, la tassa è ridotta nella misura di un terzo per :

- a) -le abitazioni con unico occupante;
- b) -le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- c) -i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione

Le domande per le riduzioni di cui sopra, debitamente documentate, devono essere vagliate dal Comune per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso e, in caso di accoglimento, hanno effetto a partire dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a comunicare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione di tariffa, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## ART. 12

### CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione :

I. Locali delle abitazioni private;

II. Locali di case coloniche e di case sparse ubicate al di fuori del perimetro di raccolta;

III. Locali ed aree dei ristoranti, delle mense, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, delle osterie, dei pubs;

IV. Locali ed aree degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce;

V. Locali ed aree dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle discoteche, delle sale per giochi;

VI. Locali ed aree degli alberghi, delle locande, delle pensioni;

VII. Locali ed aree degli esercizi di vendita di alimentari non previsti nella classe quarta;

VIII. Locali dei saloni di bellezza, delle attività artigianali di servizio che attengono alla cura delle persone;

IX. Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici, veterinari, odontotecnici, ottici, ortopedici, massaggiatori, fisioterapisti, ostetrici, dei laboratori di analisi cliniche e farmacie;

X. Locali ed aree degli esercizi commerciali diversi da quelli individuati dalle precedenti classi quarta, quinta ed ottava, delle rivendite di giornali;

XI. Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, delle banche, degli istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie ippiche, delle agenzie di viaggio, del terziario in genere, delle ricevitorie del totocalcio, del totip, dell'enalotto, dei banchi lotto;

XII. Locali ed aree degli stabilimenti industriali e dei laboratori artigianali destinati ad attività manifatturiere e di costruzione volte alla produzione in genere di lavorati, semilavorati ed affini;

XIII. Locali dei fabbricati individuati nella classe dodicesima destinati ad uffici e mense aziendali;

XIV. Locali ed aree dei fabbricati individuati nella classe dodicesima destinati a magazzino;

XV. Locali ed aree delle attività industriali ed artigianali non comprese in quelle previste nelle categorie dodicesima, tredicesima e quattordicesima.

XVI. Locali delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti;

XVII. Locali ed aree delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico-economiche, delle caserme, delle palestre;

XVIII. Aree dei campeggi, dei distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi.

#### **ART. 13**

##### **TASSA GIORNALIERA**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

#### **TITOLO III**

##### **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **ART. 14**

##### **DENUNCE**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi. In particolare dovranno essere specificati :

- per le persone fisiche : il cognome e nome, il codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche : la denominazione o esatta ragione sociale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e la residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **ART. 15**

##### **ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 :

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifiche, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

#### **ART. 16**

##### **RISCOSSIONE**

Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

#### **ART. 17**

##### **RIMBORSI**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con la visione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il funzionario responsabile dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione della occupazione o conduzione dei locali o aree tassate, è disposto dal funzionario responsabile entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo di cui è iscritto a tributo.

In ogni caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **ART. 18**

##### **SANZIONI**

Per i casi di :

- omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione;
- per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario;
- per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993.

#### **ART. 19**

#### **CONTENZIOSO**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. n. 545 del 31.12.1992 e al D.Lgs. 546 del 31.12.1992, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate - Direzione Regionale Entrate delle Imposte - Sezione staccata di Avellino.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 20**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste :

- a) dall'art. 2 - comma 2;
- b) dall'art. 4 - commi 2, 4 e 5;
- c) dall'art. 5 - comma 3;
- d) dall'art. 10 - commi 2 e 3;

che hanno decorrenza dall'1.1.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina, i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce integrative o modificative di denunce già presentate, entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine deve essere presentato l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall'1.1.1996.

La classificazione delle categorie tassabili e l'attuazione nella determinazione delle tariffe e dei criteri di commisurazione del tributo, di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 31.10.1995 per l'applicazione dal 1° gennaio 1996.

#### **ART. 21**

#### **ABROGAZIONI**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

#### **ART. 22**

#### **NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

## SOMMARIO

### ⇒ **TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

◇ Art. 1 (Istituzione della tassa).....	pag. 2
◇ Art. 2 (Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa).	pag. 2
◇ Art. 3 (Presupposto della tassa ed esclusione).....	pag. 2
◇ Art. 4 (Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo).....	pag. 3
◇ Art. 5 (Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione).....	pag. 3

### ⇒ **TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

◇ Art. 6 (Parametri).....	pag. 4
◇ Art. 7 (Locali ed aree tassabili).....	pag. 4
◇ Art. 8 (Locali ed aree non tassabili).....	pag. 5
◇ Art. 9 (Esenzioni).....	pag. 5
◇ Art. 10 (Computo delle superfici).....	pag. 6
◇ Art. 11 (Agevolazioni e riduzioni).....	pag. 6
◇ Art. 12 (Classificazione dei locali ed aree).....	pag. 7
◇ Art. 13 (Tassa giornaliera).....	pag. 8

### ⇒ **TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

◇ Art. 14 (Denunce).....	pag. 8
◇ Art. 15 (Accertamento e controllo).....	pag. 8
◇ Art. 16 (Riscossione).....	pag. 9
◇ Art. 17 (Rimborsi).....	pag. 9
◇ Art. 18 (Sanzioni).....	pag. 9
◇ Art. 19 (Contenzioso).....	pag. 10

### ⇒ **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

◇ Art. 20 (Disposizioni transitorie).....	pag. 10
◇ Art. 21 (Abrogazioni).....	pag. 10
◇ Art. 22 (Norme di rinvio).....	pag. 10